

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 649

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001 (*)

—————

Nuove norme in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo, che si concreta in una diversità di livello di inquadramento iniziale (VII per il personale amministrativo e IX per quello degli altri ruoli), di carriera e stipendiale deve essere ormai superato.

Tale disparità di trattamento risale all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato giuridico del personale delle (allora) unità sanitarie locali. Con esso, mentre negli altri ruoli il personale laureato era ascritto a qualifiche che nelle successive tornate contrattuali determinarono il loro inserimento nella dirigenza, il personale amministrativo laureato rimase, commisto al personale diplomato, nel ruolo di collaboratore amministrativo.

Successivamente si è verificato il paradosso che personale con titolo di studio inferiore, per effetto di automatismi di carriera disposti su base contrattuale, si è trovato non solo in posizione stipendiale migliore, ma anche inquadrato in qualifiche dirigen-

ziali. Questo fenomeno, risulta completamente sconosciuto negli altri ruoli, dove il personale laureato ha sempre acceduto direttamente alle carriere dirigenziali, lasciando ai livelli subalterni il restante personale non laureato.

Tale situazione si è protratta nel corso degli anni e non è stata mai superata nemmeno dai processi di riforma che hanno interessato tutto il pubblico impiego; basti pensare che nonostante il generale riconoscimento in sede sindacale della citata sperequazione, l'ultimo contratto del comparto sanità ha riproposto ancora una volta l'illegittima situazione. Deve altresì essere osservato che il processo di privatizzazione di tutto il settore e la conseguente trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende hanno accresciuto le responsabilità gestionali del personale amministrativo, rendendo più evidente questa disparità di trattamento.

Con il presente disegno di legge si vuole porre rimedio a questa ingiusta situazione ponendo finalmente fine all'ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

«La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso».

Art. 2.

1. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso delle qualifiche funzionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore amministrativo coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia ed equipollenti, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'anzianità giuridica de-

corre dall'acquisizione delle rispettive qualifiche di collaboratore amministrativo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.